



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 397/2025 del 10/07/2025

OGGETTO: Accordo transattivo Consorzio Bonifica di Paestum/Hera Comm S.p.A - provvedimenti

Il giorno 10/07/2025 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI
GIUSEPPINA FIORE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	

Presenti: 6 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso
Giustificano l'assenza i Sigg. Matrone Alfonso

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- la società HERA COMM, quale fornitore di energia elettrica ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e assegnatario del Servizio di Salvaguardia a seguito di procedura concorsuale nelle aree territoriali di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo 1 gennaio 2017/31 dicembre 2018; di Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata per il periodo 1 gennaio 2019/31 dicembre 2020; di Campania, Abruzzo e Umbria per il periodo 1 gennaio 2021/31 dicembre 2022; nonché di Campania, Abruzzo, Umbria e Calabria per il periodo 1 gennaio 2023/31 dicembre 2024 – ha provveduto alla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia al Consorzio Bonifica di Paestum;
- il fornitore, a seguito delle forniture di cui sopra, ha provveduto ad emettere a carico di Consorzio Bonifica di Paestum le relative fatture per i consumi di energia elettrica per complessivi € 6.082.512,46;
- a fronte del mancato pagamento delle fatture emesse, la società fornitrice otteneva dal Tribunale di Bologna il D.I. n. 1775/2020 (R.G. 4175/2020) per € 6.082.512,46 per sorte capitale, oltre interessi di mora e spese legali liquidate, ritualmente notificato al Consorzio;
- tale D.I. n. 1775/2020 veniva opposto avanti al Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio R.G. n. 8557/2020 e deciso con l'Ordinanza del 26 luglio 2021 – Repert. n. 2323/2021, di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto;
- tale Ordinanza è stata poi impugnata avanti alla Corte d'Appello di Bologna nell'ambito del giudizio R.G. n. 1600/2021, deciso con la Sentenza n. 716/2024 emessa in data 27 febbraio 2024 e pubblicata in data 9 aprile 2024 – Rep 1086/2024 del 3 maggio 2024 – con cui ha rigettato l'Appello proposto dal CONSORZIO, ha confermato l'Ordinanza di primo grado;
- detta Sentenza è stata poi impugnata per Cassazione dal Consorzio Bonifica di Paestum con ricorso rubricato al numero di R.G. 13487/2024, tutt'ora pendente;
- nelle more del giudizio, con nota pec in data 10/02/2025, acquisita al protocollo consortile il successivo 11 febbraio con il n. 1482/2025, la società HERA COMM ha richiesto il pagamento della ulteriore somma di € 49.048,59 quale saldo della fornitura di energia elettrica relativa alla fattura n. 0000412012510320 emessa in data 20/03/2020, relativamente al POD IT001E84859685 – contrada Campo Fiorito nel Comune di 84028 Serre (SA) – (Rif. ID. 52974 extra decreto ingiuntivo), oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e competenze legali;
- RILEVATO che nelle more di tutto quanto sopra, a seguito delle trattative intercorse tra le Parti e dei consequenziali colloqui, le stesse, al fine di risolvere qualunque vertenza connessa alle bollette/fatture oggetto dei giudizi/diffida di cui sopra, hanno inteso trovare un accordo e definire in via meramente transattiva l'intera controversia con conseguente eliminazione del contenzioso generatosi e che può ulteriormente generarsi, con lievitazione della spesa a carico del Consorzio;
- CONSIDERATO che le parti, senza riconoscimento alcuno della fondatezza delle tesi e pretese di HERA ed al solo fine di porre definitivamente fine alla Controversia oggetto dell'originario Procedimento Monitorio e dei successivi Giudizi, corrisponderà ad HERA medesima a saldo di ogni e qualsivoglia pretesa creditoria inerente e/o connessa ai giudizi monitori e/o fatture di cui alla premessa mediante bonifico

bancario sul conto corrente intestato ad HERA S.p.a. – Iban IT6610200809292V00834687953, indicando nella causale di pagamento “saldo accordo, rata n°... di 6 - BP 1005302471 e BP 1005302387”, inviando copia del CRO/ID all’indirizzo e-mail: info@snmassociati.it, la complessiva somma di € 10.283.870,96 da corrispondersi secondo la seguente scansione temporale:

- € 3.000.000,00 entro e non oltre il 30/08/2025;
- € 1.235.100,54 entro e non oltre il 31/12/2025;
- € 1.500.000,00 entro e non oltre il 30/06/2026;
- € 1.500.000,00 entro e non oltre il 31/12/2026;
- € 1.500.000,00 entro e non oltre il 30/06/2027;
- € 1.548.770,42 entro e non oltre il 31/12/2027;
- HERA COMM fatturerà tutti gli interessi non ancora fatturati in ragione delle fatture oggetto del presente piano di pagamento, ma al contempo dichiara di rinunciare al pagamento dei predetti ulteriori interessi maturandi, a condizione che il pagamento delle somme di cui al presente accordo sia effettuato dal CONSORZIO nei termini e con le modalità di cui al presente accordo e di null’altro avere a pretendere dallo stesso Consorzio a titolo di interessi con la puntuale ricezione del pagamento delle somme di cui al presente accordo;
- VALUTATA pertanto la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’ammissibilità di una transazione e, precisamente:
 - l’esistenza di una controversia pendente dinanzi all’Autorità Giurisdizionale;
 - la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell’art. 1966, comma 2 c.c.;
 - il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell’art. 1321 c.c.;
 - l’accordo transattivo cade su un rapporto che oltre a presentare, nell’opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;
- RITENUTA la convenienza dell’accordo transattivo in ragione del risparmio di spesa realizzato con la sottoscrizione dello stesso e la definitiva eliminazione dell’alea sottesa;
- RILEVATO che occorre liquidare le competenze professionali maturate dal proprio difensore costituito nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Bologna, R.G. n. 8557/2020, nonché nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, RG n. 13487/2024;
- PRESO ATTO delle specifiche professionali fatte pervenire dall’avv. Antonio Cardaropoli, calcolate nei minimi di tariffa e con applicazione di una ulteriore riduzione;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell’Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità rilasciato dal Capo Settore Tributi e Legale, avv. Ida Lucia Iervolino;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a maggioranza dei voti espressi secondo le forme di legge e con l’astensione del delegato regionale, Fiore Giuseppina;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di definire transattivamente, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, i giudizi relativi alla opposizione al D.I. n. 1775/2020 del Tribunale di Bologna, R.G. n. 8557/2020, e deciso con l’Ordinanza del 26 luglio 2021 – Repert. n. 2323/2021, il

giudizio avanti alla Corte d'Appello di Bologna R.G. n. 1600/2021, deciso con la Sentenza n. 716/2024 emessa in data 27 febbraio 2024 e pubblicata in data 9 aprile 2024 – Rep 1086/2024 del 3 maggio 2024, il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e rubricato con R.G. n. 13487/2024, tutt'ora pendente, nonché l'atto di diffida e costituzione in mora inviato da Hera Comm s.p.a. ed acquisito al protocollo consortile in data 11 febbraio con il n. 1482/2025, per € 49.048,59;

- di approvare l'allegato schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'importo di € 10.283.870,96 trova copertura nei debiti v/fornitori del passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio;
- di impegnare e liquidare in favore del proprio difensore, avv. Antonio Cardaropoli a titolo di saldo la somma di € 20.470,00 oltre oneri ed accessori di legge, a titolo di competenze professionali per il giudizio di opposizione a D.I. n. 1775/2020 incardinato dinanzi al Tribunale di Bologna, R.G. n. 8557/2020, e deciso con l'Ordinanza del 26 luglio 2021 – Repert. n. 2323/2021, nonché parimenti a titolo di saldo la somma di € 7.795,25 oltre oneri ed accessori di legge, a titolo di competenze professionali per il giudizio pendente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione RG n. 13487/2024;
- di autorizzare il difensore costituito, avv. Antonio Cardaropoli, a rinunciare, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., alla causa pendente avanti alla Suprema Corta di Cassazione e rubricata al R.G. n. 13487/2024, con conseguente estinzione del giudizio medesimo;
- di dare atto che la spesa di € 28.265,25 trova copertura nel mastro di bilancio n. 2.1.1.06 "Fondo per vertenze e cause legali in corso", secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione dell'accordo transattivo.

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

HERA COMM S.P.A. – C.F. 02221101203 e P.IVA 03819031208 – con sede in Imola (BO) in Via Molino Rosso n°8, in persona dell’Avv. Piero Salituro – C.F. SLTPRI61L24A944D – e dell’Avv. Luca Nanni – C.F. NNNLCU76D11A944Y – del Foro di Bologna, in virtù dei poteri di cui alla procura rilasciata agli stessi in calce al D.I. n°1775/20 (R.G. 4175/2020) emesso dal Tribunale di Bologna (di seguito anche solo “HERA”);

e

CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM – C.F./P.IVA 81000270652 – in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Carmine Frunzo, a tanto autorizzato giusta deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 397 del 10/07/2025, corrente in Capaccio Paestum (SA) in Via Magna Grecia n°341, qui assistita dall’Avv. Antonio Cardaropoli del Foro di Salerno, in virtù dei poteri di cui alla procura rilasciata allo stesso (di seguito anche solo “CONSORZIO”);

* * *

PREMESSO

- che HERA COMM, quale fornitore di energia elettrica ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n°79 e assegnatario del Servizio di Salvaguardia a seguito di procedura concorsuale nelle aree territoriali di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo 1 gennaio 2017/31 dicembre 2018; di Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna, Lazio,

Campania, Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata per il periodo 1 gennaio 2019/31 dicembre 2020; di Campania, Abruzzo e Umbria per il periodo 1 gennaio 2021/31 dicembre 2022; nonché di Campania, Abruzzo, Umbria e Calabria per il periodo 1 gennaio 2023/31 dicembre 2024 – ha provveduto alla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia al CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM;

- che HERA COMM, a seguito delle forniture di cui sopra, ha provveduto ad emettere a carico di CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM le relative fatture per i consumi di energia elettrica;
- che la Società HERA, per le causali di cui sopra, depositava innanzi al Tribunale di Bologna ricorso per decreto ingiuntivo per i crediti vantati nei confronti del CONSORZIO – Codice Cliente BP 1005302471 e BP 1005302387 – a saldo delle bollette/fatture per forniture presso gli specifici POD intestati al CONSORZIO e serviti in Regime di Salvaguardia, come da elenco riportato nello stesso decreto e che sarà considerato parte integrante dello stesso;
- che veniva emesso il D.I. n°1775/2020 (R.G. 4175/2020) – per € 6.082.512,46 per sorte capitale, oltre interessi di mora e spese legali liquidate, ritualmente notificato al CONSORZIO;
- che tale D.I. n°1775/2020 veniva opposto avanti al Tribunale di Bologna, R.G. 8557/2020, e deciso con l’Ordinanza del 26 luglio 2021 – Repert. n°2323/2021 del 28 luglio 2021 – di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto e condanna di Parte Opponente alla rifusione delle spese di lite;
- che tale Ordinanza è stata poi impugnata avanti alla Corte d’Appello di Bologna con il giudizio R.G. n°1600/2021, deciso con la Sentenza n°716/2024

emessa in data 27 febbraio 2024 e pubblicata in data 9 aprile 2024 – Rep. 1086/2024 del 3 maggio 2024 – con cui ha rigettato l'Appello proposto dal CONSORZIO, ha confermato l'Ordinanza di primo grado ed ha parimenti condannato il CONSORZIO anche per tale fase;

- che tale Sentenza è stata poi impugnata per Cassazione dal Ricorrente CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM e rubricata al R.G. n°13487/2024;
- che con proprio provvedimento del 04/06/2025 il Consigliere Delegato della 3° Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha proposto la definizione del Ricorso ai sensi dell'art. 380bis C.p.c.;
- che il suddetto D.I. n°1775/2021 veniva trasmesso all'Agenzia delle Entrate per la tassazione dello stesso e la conseguente apposizione della formula esecutiva (registrazione presso l'Agenzia Entrate Bologna – Bologna 2 UT DPBO – Rep. n. 922/21 - 2021, con importo pari ad € 39.123,75);
- che veniva, altresì, trasmessa all'Agenzia delle Entrate l'Ordinanza del 26 luglio 2021 per la tassazione (registrazione presso l'Agenzia Entrate Bologna – Bologna 2 UT DPBO – Rep. n. 2323/21 - 2021, con importo pari ad € 208,75);
- che il D.I. n°1775/2020 munito di formula esecutiva veniva ritualmente notificato al CONSORZIO a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in data 04 agosto 2021;
- che in data 29 maggio 2024 HERA provvedeva a notificare ai sensi della Legge n°53 del 1994 a mezzo PEC al CONSORZIO l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna del 26 luglio 2021- Rep. n. 2323/2021, pubblicata in data 28 luglio 2021, a decisione del Giudizio R.G. 8557/2020, e dallo stesso ricevuto in pari data;

- che in data 29 maggio 2024 veniva altresì notificata al CONSORZIO, ai sensi della Legge n°53 del 1994 a mezzo PEC, la Sentenza n°715/2024 (R.G. 1600/2021 – Rep. n. 1086/2024 del 03 maggio 2024);
- che la Sentenza n°715/2024 veniva trasmessa all’Agenzia delle Entrate per la tassazione (registrazione presso l’Agenzia Entrate Bologna – Bologna 2 UT DPBO – Rep. n. 1086/24 - 2024, con importo pari ad € 208,75);
- che in data 10 marzo 2025 la scrivente difesa notificava al CONSORZIO a mezzo PEC Atto di precetto, per un totale complessivo pari a € 10.235.400,54 (euro diecimilioniduecentotrentacinquemilaquattrocento e cinquantaquattro centesimi) e dal debitore ricevuto in pari data;
- che per il tramite dell’UNEP di Salerno HERA procedeva in data 28/03/2025 alla notifica del Pignoramento Presso Terzi al fine di pignorare le somme che a qualsiasi titolo il debitore vantava nei confronti di Poste Italiane S.p.a. e Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino;
- che in data 08/04/2025 si riceveva dall’UNEP di Salerno l’Atto di Pignoramento presso Terzi notificato alle Parti;
- che, dopo la notifica del pignoramento, i terzi pignorati rilasciavano nelle more le dichiarazioni del terzo ex art. 547 c.p.c.;
- che il CONSORZIO procedeva già in data 04/04/2025 a depositare presso il Tribunale di Salerno Ricorso in Opposizione all’esecuzione ex art. 615 C.p.c. con Istanza di Sospensione ex art. 624 C.p.c., nonché a notificare in data 09/04/2025 ad HERA lo stesso Ricorso ed il pedissequo Provvedimento emesso dal G.E. Dott. Alfonso Raimo – R.G.E. 1385/25, con cui sospendeva il processo esecutivo e fissava l’udienza del 08/01/2026 per la comparizione delle Parti;

- che sempre a seguito di tale PPT il CONSORZIO adiva l'Ill. Corte d'Appello di Bologna – R.G. 506/2025 – con il quale chiedeva al giudice di sospendere l'efficacia esecutiva della suddetta Sentenza di Appello n°715/2024;
- che la Corte, con proprio provvedimento n. cron. 1042/2025 del 13/05/2025 sospendeva l'esecuzione della Sentenza;
- che, viste le dichiarazioni di impignorabilità ricevute dal terzo Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino e la documentazione/ricostruzione riportata dal CONSORZIO, il Creditore procedente HERA non ha proceduto all'iscrizione a ruolo del Pignoramento nei termini di legge;
- che in data 27/05/2025 HERA ha notificato ai Terzi Pignorati BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO e POSTE ITALIANE S.P.A., oltre che al Debitore Pignorato CONSORZIO DI BONIFICA PAESTUM, formale Atto di Rinuncia al Pignoramento Presso Terzi;
- che il CONSORZIO, con proprio atto notificato il 28/05/2025, ha accettato la rinuncia al PPT di HERA e contestualmente ha dichiarato la propria rinuncia agli atti esecutivi del processo esecutivo R.G.E. 1385/2025, a spese compensate tra le Parti;
- che anche il suddetto Procedimento esecutivo R.G.E. 1385/2025 va dichiarato estinto, con liberazione dei conti detenuti presso i Terzi dal CONSORZIO;
- che con nota pec in data 10/02/2025, acquisita al protocollo consortile il successivo 11 febbraio con il n. 1482/2025, la società HERA COMM ha richiesto il pagamento della ulteriore somma di € 49.048,59 quale saldo della fornitura di energia elettrica relativa alla fattura n. 0000412012510320 emessa in data 20/03/2020, relativamente al POD IT001E84859685 – contrada Campo Fiorito nel Comune di 84028 Serre (SA) – (Rif. ID. 52974 extra decreto

ingiuntivo), oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e competenze legali.

Che l'ulteriore importo ancora dovuto risulta ora pari ad € 48.770,42;

- che nelle more di tutto quanto sopra, a seguito delle trattative intercorse tra le Parti e dei consequenziali colloqui, le Parti, al fine di risolvere qualunque vertenza connessa alle bollette/fatture oggetto dei giudizi/diffida di cui sopra, intendono qui accordarsi e definire in via meramente transattiva la presente controversia;
- che il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo e pattuizione, scritta e orale, laddove esistente, con riferimento al medesimo oggetto.

* * *

Tutto ciò esposto e premesso, le Parti succitate, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente transazione;
2. Il CONSORZIO, senza riconoscimento alcuno della fondatezza delle tesi e pretese di HERA ed al solo fine di porre definitivamente fine alla Controversia oggetto dell'originario Procedimento Monitorio e dei successivi Giudizi, corrisponderà ad HERA medesima a saldo di ogni e qualsivoglia pretesa creditoria inerente e/o connessa ai giudizi monitori e/o fatture di cui alla premessa mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad HERA S.p.a. – Iban IT66I0200809292V00834687953, indicando nella causale di pagamento “saldo *accordo, rata n°... di 6 - BP 1005302471 e BP 1005302387*”, inviando copia del CRO/ID all'indirizzo e-mail: info@snmassociati.it, la complessiva somma di **€ 10.283.870,96** (di cui € 6.131.282,88 per sorte capitale, € 4.008.139,18 per interessi ed € 144.448,90 per spese legali del

D.I., Opposizione, Appello e Precetto) il tutto da corrispondersi secondo la seguente scansione temporale:

- **€ 3.000.000,00** entro e non oltre il 30 agosto 2025;
- **€ 1.235.100,54** entro e non oltre il 31/12/2025;
- **€ 1.500.000,00** entro e non oltre il 30/06/2026;
- **€ 1.500.000,00** entro e non oltre il 31/12/2026;
- **€ 1.500.000,00** entro e non oltre il 30/06/2027;
- **€ 1.548.770,42** entro e non oltre il 31/12/2027;

HERA COMM fatturerà tutti gli interessi non ancora fatturati in ragione delle fatture oggetto del presente piano di pagamento, ma al contempo dichiara:

- di rinunciare al pagamento dei predetti ulteriori interessi maturandi, a condizione che il pagamento delle somme di cui al presente accordo sia effettuato dal CONSORZIO nei termini e con le modalità di cui al presente accordo e
- di null'altro avere a pretendere dallo stesso CONSORZIO a titolo di interessi con la puntuale ricezione del pagamento delle somme di cui al presente accordo.

Il CONSORZIO dichiara di essere a conoscenza, e nulla oppone, a che le imputazioni dei pagamenti delle rate sopra indicate vengano effettuati da HERA liberamente, anche in deroga ai principi previsti all'art. 1193 Cod. Civ.

3. HERA accetta espressamente il pagamento di cui al punto precedente e, in conseguenza di quanto sopra, salvo il buon esito dei pagamenti ed il rispetto delle tempistiche sopra indicate, rinuncia:

- al saldo del dovuto in forza del decreto ingiuntivo n°1775/2020 (R.G. 4175/2020) emesso dal Tribunale di Bologna, in forza dell'Ordinanza del

26 luglio 2021 – Rep. n. 2323/2021, pubblicata in data 28 luglio 2021 del Tribunale di Bologna, nonché in forza della Sentenza n°715/2024 (R.G. 1600/2021 – Rep. n. 1086/2024 del 03 maggio 2024) della Corte d'Appello di Bologna, dichiarando di non aver null'altro a pretendere in relazione alle somme portate negli stessi provvedimenti a titolo di capitale, interessi, spese legali ed oneri vari, nulla escluso ed eccettuato;

- al pagamento degli interessi e delle spese relative all'ulteriore importo di cui in premessa per l'ID. 52974 extra decreto ingiuntivo, portato nella diffida del 10/02/2025;
- a promuovere e/o proseguire ogni eventuale procedura esecutiva nei confronti dell'altra parte contraente.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente transazione hanno inteso definire totalmente e senza eccezione alcuna i rapporti derivanti da tutti i titoli, giudiziali e non, in premessa citati e qui da intendersi tutti riportati e trascritti. Tuttavia, eventuali rettifiche, a beneficio del CONSORZIO, per minori consumi reali afferenti all'arco temporale inerente le fatture riportate nel suddetto D.I. n°1775/2020 costituiranno oggetto di emittende, da parte di HERA, note di credito, che saranno computate a deconto delle future forniture estranee al presente accordo. Analogamente eventuali rettifiche, a beneficio di HERA, per maggiori consumi e/o oneri afferenti all'arco temporale oggetto delle fatture riportate suddetto D.I. n°1775/2020, potranno essere da HERA pretesi in pagamento previa emissione in futuro delle relative fatture.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata non ha carattere novativo ed il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al punto n. 2 comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo con facoltà

per HERA di procedere esecutivamente per l'intero residuo credito.

6. Le parti concordano che con sottoscrizione del presente accordo provvederanno a rinunciare, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., alla causa pendente avanti alla Suprema Corte di Cassazione e rubricata al R.G. n. 13487/2024, con conseguente estinzione del giudizio ed integrale compensazione delle spese processuali. Le parti concordano altresì che, qualora per una ragione qualsiasi non sarà possibile depositare l'atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., ad integrale esecuzione del presente accordo e, pertanto, ad integrale pagamento dell'importo ivi concordato, l'eventuale pronuncia resa dalla Suprema Corte nell'ambito del ricorso R.G. n. 13487/2024 non produrrà alcun effetto tra le medesime, qualunque sia la decisione e le eventuali spese processuali liquidate saranno irripetibili. Parimenti, le spese sia del giudizio principiato avanti alla Corte d'Appello di Bologna – R.G. 506/2025 – per la sospensiva della relativa Sentenza n°715/2024, sia le spese per il giudizio di opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Salerno – R.G.E. 1385/2025 – per l'opposizione al PPT principiato da HERA, saranno integralmente compensate tra le Parti;
7. Per tutto quanto non previsto dal presente atto le parti contraenti espressamente si richiamano alla normativa vigente in materia;
8. Le Parti concordano che il presente Accordo, nonché ogni altra informazione attinente alla negoziazione e conclusione di detto contratto, dovrà restare riservata e non essere divulgata, in tutto o in parte, a terzi tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, senza previo accordo tra le Parti medesime e/o salvo l'uso in caso di inadempimento e risoluzione dello stesso accordo;
9. Le eventuali spese di registrazione della presente scrittura saranno a carico della Parte che dovesse dimostrarsi inadempiente.

10. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo e, in particolare, in relazione alla sua validità, efficacia, esecuzione ed interpretazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

11. Sottoscrivono la presente i rispettivi procuratori delle parti ai fini della rinuncia alla solidarietà passiva.



Il presente atto transattivo, costituito di n. 11 pagine dattiloscritte e numerate, viene redatto in n. 1 originale e sottoscritto digitalmente.

Bologna – Capaccio Paestum, 17/07/2025.

HERA COMM S.P.A.

CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM

(Avv. Piero Salituro)

(Carmine Frunzo)

(Avv. Luca Nanni)



A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole di cui al sovraesteso accordo sono state oggetto di specifica trattativa e corrispondono esattamente alla loro volontà sicché approvano, accettano e sottoscrivono i patti ivi contenuti e di cui dall'articolo 1 (premesse) all'articolo 11 (rinuncia al vincolo di solidarietà professionale).

Bologna – Capaccio Paestum, 17/07/2025.

HERA COMM S.P.A.

CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM

(Avv. Piero Salituro)

(Carmine Frunzo)

(Avv. Luca Nanni)

◆ ◆ ◆

Per la rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 N.L.P.

Avv. Piero Salituro

Avv. Luca Nanni

Avv. Antonio Cardaropoli



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Accordo transattivo Consorzio Bonifica di Paestum/Hera Comm S.p.A - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 10/07/2025

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Accordo transattivo Consorzio Bonifica di Paestum/Hera Comm S.p.A - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 10/07/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Accordo transattivo Consorzio Bonifica di Paestum/Hera Comm S.p.A - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE TRIBUTI, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 18/07/2025

Responsabile del SETTORE TRIBUTI

IDA LUCIA IERVOLINO

la seduta viene tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 18/07/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 10/07/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 18/07/2025